



CONFINDUSTRIA

***LE ATTIVITÀ IN CORSO PER LA DEFINIZIONE  
DELLA DISCIPLINA NAZIONALE SULLE  
EMISSIONI ODORIGENE***

*14° Conferenza dei responsabili di stabilimento e dei  
responsabili HSE di Federchimica*

16 DICEMBRE 2021

# Riferimenti normativi

## D. Lgs. 152 del 2006, Art. 272-bis (Emissioni odorigene)

1. **La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti** di cui al presente titolo. **Tali misure possono anche includere**, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271:

- a) **valori limite di emissione** espressi in concentrazione (**mg/Nm<sup>3</sup>**) per le sostanze odorigene;
- b) **prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi** per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;
- c) **procedure volte a definire**, nell'ambito del procedimento autorizzativo, **criteri localizzativi** in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;
- d) **criteri e procedure volti a definire**, nell'ambito del procedimento autorizzativo, **portate massime o concentrazioni massime** di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (**ouE/m<sup>3</sup> o ouE/s**) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
- e) **specifiche portate massime o concentrazioni massime** di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (**ouE/m<sup>3</sup> o ouE/s**) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento.

2. **Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, può elaborare indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo.** Attraverso l'integrazione dell'allegato I alla Parte Quinta, con le modalità previste dall'articolo 281, comma 6, possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti.

# Riferimenti normativi

## D. Lgs. 155 del 2010, Art. 20 (Coordinamento tra Ministero, regioni ed autorità competenti in materia di aria ambiente)

1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Ministero della salute, di ogni regione e provincia autonoma, dell'Unione delle province italiane (UPI) e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA, dell'ENEA e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altre autorità competenti all'applicazione del presente decreto, e, su indicazione del Ministero della salute, rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, nonché, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.

2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all'applicazione del presente decreto, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze. **Il Coordinamento assicura inoltre un esame congiunto e l'elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.**

3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al Coordinamento previsto al comma 1 non è dovuto alcun compenso o rimborso spese o altro tipo di emolumento per tale partecipazione.

## D. Lgs. 152 del 2006, Art. 281, comma 9 (Disposizioni transitorie e finali)

9. Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, assicura un esame congiunto e l'elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti la normativa vigente in materia di **emissioni in atmosfera** e inquinamento dell'aria ambiente [...]

# Stato dell'arte

|                        |   |
|------------------------|---|
| <u>Settembre 2021</u>  | il 'Coordinamento emissioni' ha ultimato l'elaborazione di una prima bozza di indirizzi sulle emissioni odorigene, sottoponendola a Confindustria per una valutazione |
| <u>27 settembre</u>    | Confindustria trasmette alla DG CLEA del MITE un primo documento di osservazioni elaborato nell'ambito dei GdL 'Air Quality' e 'Permitting'                           |
| <u>12 ottobre 2021</u> | riunione rappresentanti di Confindustria, MiTE, Regioni, ARPA   |
| <u>4 novembre 2021</u> | Confindustria trasmette alla DG CLEA del MITE un secondo documento di osservazioni elaborato nell'ambito dei GdL 'Air Quality' e 'Permitting'                         |
| <u>Prossimo step</u>   | Approvazione delle linee di indirizzo con Decreto del Ministro  |

# Indirizzi sulle emissioni odorigene: Struttura del documento

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b><u>Documento generale</u></b> | <i>Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività</i> |
| <b><u>Allegato 1</u></b>         | <i>Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione</i>  |
| <b><u>Allegato 2</u></b>         | <i>Campionamento olfattometrico</i>  |
| <b><u>Allegato 3</u></b>         | <i>Strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo</i>  |
| <b><u>Allegato 4</u></b>         | <i>Caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene</i>   |
| <b><u>Allegato 5</u></b>         | <i>IOMS (Instrumental Odour Monitoring System)</i>   |

# Indirizzi sulle emissioni odorigene: Contenuti del documento

## Base giuridica (D. Lgs. 152 del 2006, Art. 272-bis)

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e, conseguentemente, l'AUA sono legittimate, in caso di impianti e attività aventi potenziale impatto odorigeno, a regolamentare le emissioni odorigene;
- le domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e le domande di AUA per gli stabilimenti in cui sono presenti impianti/attività aventi potenziale impatto odorigeno devono pertanto contenere una descrizione e valutazione delle emissioni odorigene e delle misure previste al riguardo.





## Finalità e campo di applicazione

- in via diretta agli stabilimenti Parte quinta d.lgs. 152/2006
  - soggetti ad autorizzazione unica ambientale - AUA,
  - autorizzazione alle emissioni, o
  - regimi autorizzativi in deroga;
- in via indiretta alle installazioni soggette ad AIA (art. 272-bis non derogabile *in peius* in virtù dell'art. 29-sexies, comma 4-ter, del d.lgs. 152/06)

**Oss. Confindustria:** *criterio principale in fase di istruttoria quanto indicato nei Bref e nelle BAT Conclusion di settore*

- nei casi in cui l'autorizzazione alle emissioni venga assorbita nelle AUA od in altre autorizzazioni uniche (rifiuti, fonti rinnovabili)
- nei casi in cui l'autorizzazione alle emissioni è rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti.
- riferimento utilizzabile in procedure come lo screening, la procedura di VIA, ecc.

## Impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno

- È titolarità delle Regioni individuare le categorie generali di impianti aventi potenziale impatto odorigeno e la cui domanda autorizzativa deve prevedere descrizione e valutazione emissioni odorigene;

**Oss. Confindustria:** *necessità di lista nazionale per garantire uniformità*

- negli Indirizzi viene presentato un elenco “di riferimento” di impianti e di attività aventi un potenziale impatto odorigeno (Tabella 1);
- Indirizzi applicabili «caso per caso» dalle autorità competenti in alcune situazioni specifiche, anche per impianti non ricadenti categorie generali.



## Scelta della istruttoria autorizzativa

- È titolarità delle Regioni:
  - i casi in cui le domande di autorizzazione devono contenere la descrizione e valutazione delle emissioni odorigene e delle misure previste al riguardo ed in cui l'autorizzazione è legittimata a regolamentare le emissioni odorigene;
  - lo specifico contenuto istruttorio che deve caratterizzare la domanda di autorizzazione;
  - individuare le situazioni in cui applicare la procedura estesa oppure la procedura semplificata:
    - autorizzazioni stabilimenti nuovi contenenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno,
    - rinnovi di autorizzazione degli stabilimenti esistenti (contenenti o meno impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno) in caso di modifiche peggiorative delle emissioni odorigene.

**Oss. Confindustria:** *i rinnovi non sostanziali di autorizzazioni esistenti non devono essere considerati rilevanti*

**Oss. Confindustria:** *chiarire la connessione tra gli Indirizzi e il rilascio/rinnovo delle AIA (Tabella 2). Il riferimento devono essere le BAT di settore*

# Indirizzi sulle emissioni odorigene: Contenuti del documento

**Tabella 2 - approfondimento da richiedere di norma in funzione dell'oggetto della domanda di autorizzazione e delle condizioni che caratterizzano il caso**

| Oggetto della domanda di autorizzazione | Condizione necessaria   |   | Approfondimento  |
|---|---|---|--|
| Stabilimento NUOVO                      | Contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno     |   | Procedura estesa o procedura semplificata di istruttoria autorizzativa |
|   | Non contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno |   | Nessuna azione necessaria  |
| Oggetto della domanda di autorizzazione | Condizione necessaria   | Ulteriore condizione  | Approfondimento  |
| Stabilimento ESISTENTE<br>Rinnovo       | Contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno     | Modifiche peggiorative delle emissioni odorigene o presenza di pregresse <b>segnalazioni</b> (Oss. Confindustria: «Validate»)       | Procedura estesa o procedura semplificata di istruttoria autorizzativa |
|   |   | Nessuna modifica peggiorativa delle emissioni odorigene o assenza di pregresse <b>segnalazioni</b> (Oss. Confindustria: «Validate») | Relazione di ricognizione  |
| Stabilimento ESISTENTE<br>Rinnovo       | Non contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno | Modifiche peggiorative delle emissioni odorigene o presenza di pregresse <b>segnalazioni</b> (Oss. Confindustria: «Validate»)       | Procedura estesa o procedura semplificata di istruttoria autorizzativa |
|   |   | Nessuna modifica peggiorativa delle emissioni odorigene o assenza di pregresse <b>segnalazioni</b> (Oss. Confindustria: «Validate») | Nessuna azione necessaria  |

## Scelta della istruttoria autorizzativa

### Relazione di ricognizione

- *«l'adempimento del gestore potrebbe limitarsi alla presentazione, in sede di domanda autorizzativa, di una relazione di ricognizione contenente, anche in termini esclusivamente ricognitivi di quanto in essere, la schematica descrizione e valutazione delle emissioni odorigene esistenti e degli eventuali interventi realizzati al riguardo, fermo restando, come logico, il potere dell'autorità competente di richiedere approfondimenti e verifiche per tutti gli eventuali aspetti da chiarire»;*
- *«Tale procedura ha una funzione cautelativa e può, pertanto, riferirsi ai soli rinnovi autorizzativi degli stabilimenti esistenti in cui sono già presenti, al momento della domanda di rinnovo, impianti o attività aventi potenziale impatto odorigeno, senza interessare i rinnovi autorizzativi di stabilimenti esistenti in cui non sono presenti impianti o attività aventi potenziale impatto odorigeno».*

# Indirizzi sulle emissioni odorigene: Contenuti del documento

## Procedura estesa di istruttoria autorizzativa

### **A) Contenuti della domanda di autorizzazione per la valutazione delle emissioni odorigene:**

- descrizione del ciclo produttivo
- descrizione della zona (classificazione del territorio e dei ricettori sensibili)
- individuazione delle specifiche fonti di emissioni odorigene (convogliate, diffuse, fugitive)
- caratterizzazione delle fonti di emissioni odorigene (norma tecnica UNI EN 13725, ouE/m<sup>3</sup>, ouE/s).

Nello scenario emissivo da impiegare nelle simulazioni, si considerano tutte le sorgenti di emissione significative presenti nello stabilimento (portata di odore maggiore di 500 ouE/s, ad eccezione delle sorgenti con concentrazione massima inferiore a 80 ouE/m<sup>3</sup>)

- valutazione della zona circostante, modello di dispersione e mappe di impatto (modello di dispersione con requisiti Allegato A.1)

- individuazione degli interventi sulle fonti di emissioni odorigene

*«La somma di tutte le emissioni delle fonti significative identificate permetterà, alla luce dei risultati della simulazione, di rispettare i “valori di accettabilità” dell’impatto olfattivo presso i ricettori sensibili ossia valori di concentrazione di odore (ouE/m<sup>3</sup>) non meno severi di quelli indicati nel paragrafo che segue.»*



# Indirizzi sulle emissioni odorigene: Contenuti del documento

**Oss. Confindustria:** «la somma di tutte le emissioni delle fonti significative identificate permetterà, alla luce dei risultati della simulazione, di valutare i valori di concentrazione ottenuti in riferimento a “valori di accettabilità” dell’impatto olfattivo presso i ricettori sensibili al fine di definire valori obiettivo di concentrazione di odore (ouE/m<sup>3</sup>) alle fonti.»

«I valori di accettabilità sono da ritenersi valori indicativi per la valutazione del potenziale impatto associato all’attività dell’impianto e possono essere utilizzati per la definizione di piani di miglioramento; tali valori non devono intendersi come soglie utilizzate per individuare i limiti alle emissioni delle fonti.»



# Indirizzi sulle emissioni odorigene: Contenuti del documento

- valori di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il ricettore sensibile (Tabella 3)

| Classe di sensibilità del ricettore | Descrizione della classe di sensibilità del ricettore sensibile   | Valore di accettabilità presso il ricettore sensibile |
|-------------------------------------|---|---|
| PRIMA                               | Aree, in centri abitati o nuclei, a prevalente destinazione d'uso residenziale classificate in zone territoriali omogenee A o B. Edifici, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo continuativo e ad alta concentrazione di persone (es. ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole, università, per tutti i casi, anche se di tipologia privata), esclusi gli usi commerciale e terziario          | 1 ouE/m <sup>3</sup>                                  |
| SECONDA                             | Aree, in centri abitati o nuclei, a prevalente destinazione d'uso residenziale, classificate in zone territoriali omogenee C (completamento e/o nuova edificazione). Edifici o spazi aperti, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo continuativo commerciale, terziario o turistico (es. mercati stabili, centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, monumenti).  | 2 ouE/m <sup>3</sup>                                  |
| TERZA                               | Edifici o spazi aperti, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo non continuativo (es.: luoghi di pubblico spettacolo, luoghi destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, luoghi destinati a fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri); case sparse; edifici in zone a prevalente destinazione residenziale non ricomprese nelle Zone Territoriali Omogenee A, B e C. | 3 ouE/m <sup>3</sup>                                  |
| QUARTA                              | Aree a prevalente destinazione d'uso industriale, artigianale, agricola, zootecnica.  | 4 ouE/m <sup>3</sup>                                  |
| QUINTA                              | Aree con manufatti o strutture in cui non è prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone (es.: terreni agricoli, zone non abitate).   | 5 ouE/m <sup>3</sup>                                  |



## Procedura estesa di istruttoria autorizzativa

### *B) Sviluppo ed esiti dell'istruttoria autorizzativa*

L'autorizzazione può prescrivere:

- gli interventi impiantistici e/o gestionali da realizzare sulle fonti
- i valori di concentrazione di odore (ouE/m<sup>3</sup>) e di portata di odore (ouE/s) da applicare alle fonti (**Oss. Confindustria**: valutare portata complessiva impianto. Valori non prescrittivi)
- i valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm<sup>3</sup>) per specifiche sostanze e valori limite/soglie di accettabilità per specifiche sostanze o famiglie di composti chimici individuati come "traccianti" di odore
- i monitoraggi da effettuare (Prescrizioni/valori limite confermati/modificati dopo monitoraggio)

**Oss. Confindustria**: sostituire il concetto di valore limite con quello di «valore obiettivo», il cui superamento non determina sanzioni ma ulteriori azioni di mitigazione.



## Procedura semplificata di istruttoria autorizzativa

Contenuti della domanda di autorizzazione per la valutazione delle emissioni odorigene:

- descrizione della zona e del ciclo produttivo
- individuazione delle specifiche fonti di emissioni odorigene
- caratterizzazione delle fonti di emissioni odorigene: la valutazione del potenziale impatto odorigeno dello stabilimento alla luce delle caratteristiche del territorio e dei potenziali ricettori può essere effettuata senza l'utilizzo di un modello di dispersione e la redazione di mappe di impatto
- individuazione degli interventi sulle fonti di emissioni odorigene:
- *«L'odore non possa ragionevolmente impattare, in maniera significativa, sulla zona interessata dalle possibili ricadute odorigene e non ne pregiudichi l'utilizzo (anche in accordo con gli strumenti di pianificazione territoriale)».*

Non è necessario fare riferimento al rispetto dei valori di accettabilità presso i ricettori. Criteri specifici per la caratterizzazione delle fonti definiti dalle Regioni.

## Procedura per i casi critici

Procedura per stabilimenti esistenti per i quali emergano, nell'esercizio, situazioni di crisi (risultanti da segnalazioni, sopralluoghi, ecc.).

### Principi della procedura:

- cooperazione tra gli enti locali e territoriali e le autorità e le agenzie tecniche competenti in materia ambientale e sanitaria
- proporzionalità dell'azione amministrativa (possibilità di richiedere riesame dell'autorizzazione)
- miglioramento continuo della performance (controlli e verifiche sul territorio)

### Procedura articolata in 4 fasi:

- A) Fase di approccio alla situazione critica e di impostazione della procedura
- B) Fase della verifica dell'impatto olfattivo
- C) Fase di riesame dell'autorizzazione
- D) Fase successiva all'adeguamento

## Procedura per i casi critici

### *A) Fase di approccio alla situazione critica e di impostazione della procedura*

- La procedura per casi critici si attiva in presenza di segnalazioni che raggiungono un livello di frequenza, di intensità e di verifica da parte dell'autorità importante.
- Necessità di cooperazione, anche attraverso tavoli tecnici, tra gli enti locali e territoriali e le autorità e le agenzie tecniche competenti in materia ambientale e sanitaria per valutare la situazione in modo integrato e complessivo e decidere sull'attivazione della procedura

### 2 possibili scenari:

- disturbo olfattivo causato da eventi eccezionali o anomalie tecniche contingenti: l'Autorità competente valuta prescrizioni impiantistiche (riesame autorizzazione)
- disturbo olfattivo non causato da eventi eccezionali o anomalie tecniche contingenti: organizzare un monitoraggio sistematico della percezione del disturbo olfattivo presso la popolazione residente (Allegato A.3). Viene valutato il passaggio alla fase della verifica dell'impatto olfattivo (Fase B).

## Procedura per i casi critici

### *B) Fase della verifica dell'impatto olfattivo*

La verifica dell'impatto odorigeno può prevedere:

- l'applicazione della modellistica descritta nell'allegato A.1
- l'attività di controllo mediante la caratterizzazione olfattometrica delle sorgenti odorigene descritta nell'allegato A.2;
- la determinazione analitica delle specie chimiche presenti nelle emissioni (Allegato A.4 - solo se ritenuto necessario a seguito della Fase A)

Se si è ricorso alla modellistica (allegato A.1):

- In caso di superamento dei valori di accettabilità —→ avvio procedura di riesame
- In caso di non superamento dei valori di accettabilità —→ aggiornamento autorizzazione

Se non si è ricorso alla modellistica:

- Se non è stato ottenuto il risultato richiesto dalla procedura semplificata: avvio procedura di riesame

## Procedura per i casi critici

### *C) Fase di riesame dell'autorizzazione*

Il processo di riesame prevede l'adozione, a cura del gestore, di un Piano di gestione degli odori contenente gli interventi impiantistico/gestionali da realizzare, nonché i tempi e le modalità di adeguamento (Piano da approvare nell'ambito del processo di riesame).

### *D) Fase successiva all'adeguamento*

Il miglioramento continuo della performance è assicurato dalla natura dinamica delle autorizzazioni esitate dal riesame (che possono anche prevedere un sistema di monitoraggi e relazioni in progress per verificare e per aggiornare gli interventi prescritti), nonché dai controlli che l'autorità stabilisca autonomamente di condurre sul rispetto del Piano di gestione degli odori e delle prescrizioni autorizzative

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

